



OGGETTO: GESTIONE DEL TERMINAL INTERMODALE DI PORDENONE

Decisione a contrarre

(art. 17, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Il Dirigente e Responsabile Unico del Progetto

PREMESSE

a seguito di procedura di gara che si è conclusa il 25.08.2018, la gestione del Terminal intermodale veniva affidata alla società Hupac S.p.A., con la quale veniva sottoscritto il contratto in data 16.10.2018;

con successiva "Scrittura privata" venivano ridefiniti gli impegni tra le parti di cui al contratto sottoscritto in data 16.10.2018 e, in particolare, si concordava che il quinquennio di gestione sarebbe decorso dal 1.8.2020 con scadenza il 31.07.2025;

a fronte dell'esigenza di garantire la prosecuzione della gestione in oggetto, all'approssimarsi della data di scadenza del rapporto contrattuale con Hupac, in data 22.05.2025 Interporto avviava una nuova procedura di gara per l'affidamento del contratto, avente il medesimo oggetto del precedente;

parallelamente, onde garantire la continuità della gestione nel tempo necessario per l'ultimazione della nuova procedura selettiva, Interporto si avvaleva della c.d. proroga tecnica di cui all'art. 3 del contratto sottoscritto con Hupac, con contestuale affidamento della prosecuzione della gestione a detta Società sino al 31.12.2025, fermo restando che l'art. 3 del contratto in data 16.10.2018 prevedeva tale possibilità fino ad un massimo di un anno dalla scadenza contrattuale (e quindi fino al 31.07.2026);

in data 08.07.2025 Interporto prendeva atto che la nuova procedura di gara era andata deserta e che Hupac S.p.A. non aveva ritenuto di parteciparvi;

successivamente, constatato che a far data dal 31.07.2025 non veniva più svolta alcuna attività intermodale, a seguito della totale assenza di traffico ferroviario in entrata ed in uscita dal Terminal, con conseguente deprezzamento della infrastruttura, sia sotto l'aspetto economico che d'immagine, intervenivano incontri fra le parti finalizzati a definire la conclusione del contratto;

in questo contesto, Interporto ha avviato le verifiche e gli approfondimenti necessari ad individuare la modalità di gestione del Terminal più rispondente alle proprie esigenze, una volta concluso il rapporto con l'operatore uscente;

in data 19.12.2025, con la sottoscrizione di uno specifico atto di accordo, Interporto e Hupac hanno convenuto che il contratto del 16.10.2018 e le successive scritture private n. 1 del 12.07.2018 e n. 2 del 20.07.2020 sarebbero venute a cessare il 31.12.2025;

si è pertanto venuta a determinare una situazione che impone la necessità di individuare una soluzione che, stante il venir meno del precedente operatore in regime di proroga, consenta la prosecuzione/riavvio dell'operatività del Terminal fino alla conclusione delle operazioni necessarie all'individuazione del nuovo soggetto al quale affidare la gestione, ivi compresa l'eventuale opzione della costituzione di una NewCo.

Considerato che

in ordine alla natura del rapporto contrattuale con Hupac, relativo alla gestione operativa del Terminal, sin dal bando pubblicato nel 2017 il contratto è stato espressamente qualificato da Interporto alla stregua di un “contratto attivo”;

la definizione di contratto attivo è oggi dettata dall'art. 2, primo comma, lettera h) dell'Allegato I.1 al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui sono “*contratti attivi, i contratti che non producono spesa e da cui deriva un'entrata per la pubblica amministrazione*”;

la stessa disposizione precisa però al comma 5 che “*L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3*” e, cioè, dei principi di “risultato” (art. 1), di “fiducia” (art. 2) e di “accesso al mercato” (art. 3);

restano poi applicabili, oltre al Codice dei contratti, anche le disposizioni di cui al R.D. n. 2440/1923 e al R.D. n. 827/1924 in materia di Contabilità Generale dello Stato e, in particolare, l'art. 3 del R.D. n. 2440/1923 dispone che “*I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata*” e l'art. 41, primo comma del Regolamento di attuazione (in conformità anche all'art. 6 del citato R.D.), prevede poi che “*Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata: ... 5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione; 6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del presente regolamento*”;

l'affidamento diretto, mediante trattativa privata, di un contratto attivo risulta pertanto ammesso quale ipotesi residuale, in caso di necessità, allorché ricorrano circostanze “speciali ed eccezionali” che non consentano il ricorso alle procedure ordinarie;

in questa prospettiva, rilevano senz'altro le seguenti circostanze:

- la procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione operativa del Terminal Intermodale, avviata in forza della delibera del Consiglio di amministrazione di cui al verbale n. 6 dell'8 maggio 2025, si è conclusa senza la presentazione di alcuna offerta;
- nonostante l'efficacia della proroga tecnica fino al 31.07.2026, Hupac S.p.A. ha di fatto condiviso con Interporto l'opportunità di cessare anticipatamente ogni attività rendendo, pertanto, necessaria l'individuazione di un nuovo soggetto per la prosecuzione della gestione del Terminal medesimo;
- in questa situazione Interporto ha avviato valutazioni, verifiche e approfondimenti per individuare la forma più adeguata, tra cui anche la fattibilità della costituzione di una NewCo, alla gestione del Terminal e più confacente agli interessi pubblici, sottesi alle attività ivi svolte, nell'ambito del contesto trasportistico regionale, nazionale e internazionale;
- sussiste l'oggettiva impossibilità di svolgere, in tempi brevi, una nuova procedura aperta sia finalizzata ad affidare la gestione ad un operatore economico che alla individuazione dei soggetti per la costituzione di una NewCo.

Considerato, inoltre, che

la natura giuridica di Interporto risulta qualificabile come “impresa pubblica”, articolo 1, lettera f) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, operante nei c.d. settori speciali, ai sensi degli artt. 141 e 149 del D.Lgs. n. 36/2023, in ragione, da un lato, dell'assetto societario e, dall'altro, del proprio oggetto sociale;

sia in considerazione dell'esigenza di procedere in coerenza con le modalità precedentemente utilizzate sia, comunque, alla luce di tutto quanto sopra esposto circa la natura dei contratti attivi, ne consegue che Interporto può procedere con la stipula di un nuovo contratto attivo della durata ritenuta congrua, tenendo conto anche della predetta natura giuridica;

il ricorso al contratto attivo appare maggiormente corrispondente alla natura e alle caratteristiche della tipologia di rapporto che Interporto intende instaurare, limitato, per un periodo ristretto di tempo, alla messa a disposizione degli immobili e delle relative attrezzature a fronte del riconoscimento di un corrispettivo;

Interporto, al punto 10 del proprio Regolamento interno relativo ai contratti di appalto lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per le "imprese pubbliche" dei settori speciali – ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 –, nella specifica parte relativa ai servizi e forniture, prevede che, anche per quanto attiene ai contratti attivi, previa apposita dettagliata motivazione del Responsabile unico del progetto, sia consentita solamente al di sotto della soglia comunitaria, per favorire lo snellimento operativo e l'obbligo di risultato, una deroga alle procedure come previste nel predetto Regolamento in casi del tutto particolari;

va anche tenuto conto dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, dove si legge che *"Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge"*.

Atteso che

nel breve periodo si rende pertanto necessario, nel pubblico interesse, attivare un modello di gestione "transitorio", idoneo ad assicurare la continuità della gestione del Terminal nel periodo occorrente anche per la possibile costituzione di una NewCo, mediante procedura ad evidenza pubblica, costituzione che richiede, al netto delle possibili modalità che verranno individuate in tal senso, un periodo congruo con la durata del presente contratto;

a seguito di consultazione informale di operatori economici presenti nel settore dell'intermodalità, INRAIL S.p.A. (da ora in poi "INRAIL") con sede legale a Genova e con sede operativa a Udine, si è dimostrata da subito concretamente interessata e disponibile ad avviare immediatamente la gestione del Terminal per il tempo necessario alla possibile costituzione di una NewCo da parte di Interporto;

INRAIL è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste come si evince dalle referenze e dalla documentazione presentata;

al fine dell'affidamento è stato verificato che:

- a) l'importo complessivo previsto per il contratto attivo, pari a € 375.000 (trecentosettantacinquemila), calcolato sulla durata del contratto di mesi 12 e di eventuali proroghe per un massimo di mesi 6, risulta compatibile con quanto previsto al punto 10 del Regolamento di Interporto, redatto ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, relativo ai contratti di appalto lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per le "imprese pubbliche" dei settori speciali, nella specifica parte relativa ai casi di deroga alle normali procedure di affidamento di servizi e forniture, dove si legge che, anche per quanto attiene ai contratti attivi, previa apposita dettagliata motivazione del Responsabile unico del progetto, è consentita, sempre nel solo "sotto soglia comunitaria" e per favorire lo snellimento operativo e l'obbligo di risultato, una deroga alle procedure come previste nel predetto Regolamento in casi del tutto particolari;
- b) il corrispettivo proposto per la gestione del servizio è da ritenersi congruo in relazione all'importanza e alla consistenza dell'infrastruttura e delle attrezzature oggetto di contratto;
- c) la società consultata possiede i requisiti tecnico-organizzativi adeguati per poter gestire le attività terminalistiche e i requisiti di ordine generale e di capacità economico - finanziaria adeguati ai fini della stipula ed esecuzione del contratto;
- d) è stata manifestata una disponibilità immediata ad attivarsi per l'avvio del servizio, fattore, questo, rilevante per l'interesse pubblico che connota l'attività di Interporto;

il Consiglio di Amministrazione di Interporto, con delibera n. 11 del 22.12.2025, al punto 1 ha approvato lo schema di contratto relativo alla gestione del Terminal Intermodale di Pordenone ed autorizzato l'affidamento diretto a INRAIL con sede a Genova, Via Operai, 8 e con sede operativa a Udine, Via della Rosta 8;

il Consiglio di Amministrazione di INRAIL, con delibera del 30.12.2025, ha approvato lo schema di contratto relativo alla gestione del Terminal Intermodale di Pordenone ed autorizzato la partecipazione alla procedura di Interporto;

Interporto, con delibere del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26.07.2002 e n. 3 del 16.06.2006, ha assegnato le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento al dirigente p.i. Alfredo De Paoli, il quale svolge anche le attuali funzioni di Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del Codice dei contratti e risulta in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

relativamente alla procedura in oggetto, il predetto RUP dichiara, ai sensi dell'art. 16 del Codice dei contratti, che non sussistono cause di conflitto d'interesse, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81.

VISTO

l'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 dove prevede che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

il Regolamento relativo ai contratti di appalto lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per le "imprese pubbliche" dei settori speciali - ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 - approvato del Consiglio di Amministrazione di Interporto;

la convenzione sottoscritta in data 20 dicembre 2018 con la quale Interporto è entrato a far parte della "Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia" ai fini dell'applicazione delle procedure di appalto, disciplinate attualmente dal Codice e dalla L.R. 14/2002 o comunque ad esse ricondotte in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

ATTESO CHE

ai sensi dell'art. 25, comma 2 del Codice, la procedura di gara viene espletata dall'Ufficio tecnico di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. in modalità telematica sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia accessibile all'URL <https://eappalti.regione.fvg.it>, all'interno dell'apposita area RdO (Richiesta di Offerta da avviare sul citato portale);

ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, l'importo del contributo dovuto all'ANAC da parte della Stazione appaltante ammonta ad euro 250,00, che trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione, e quello dell'operatore economico per partecipare alla gara ammonta ad euro 33,00;

il Codice di Identificazione e della Gara (CIG) verrà acquisito a valle della procedura in modalità telematica di affidamento diretto;

per quanto attiene le specifiche clausole contrattuali, si rinvia allo Schema di contratto.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO E ATTESO,

il sottoscritto Direttore generale e Responsabile Unico del Progetto

D E T E R M I N A

- a) che le premesse e quanto sopra visto e atteso fanno parte integrante del presente provvedimento;
- b) ai fini dell'affidamento, di applicare il Regolamento relativo ai contratti di appalto lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per le "imprese pubbliche" dei settori speciali - ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 - approvato del Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito www.interportocentroingrosso.com - Sezione trasparenza;
- c) che il presente provvedimento contiene in dettaglio le motivazioni delle circostanze "speciali ed eccezionali" per l'affidamento diretto in deroga alle altre procedure previste dal Codice e, pertanto, sostituisce di fatto la relazione del RUP prevista al punto "10. Deroghe alle procedure in casi particolari" del suddetto regolamento;

- d) di procedere con l'affidamento diretto della gestione del Terminal intermodale di Pordenone a INRAIL S.p.A. in modalità telematica sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia accessibile all'URL <https://eappalti.regione.fvg.it>, all'interno dell'apposita area RdO (Richiesta di Offerta da avviare sul citato portale);
- e) il contratto avrà decorrenza dal 15.01.2026 per una durata di mesi 12 (dodici), rinnovabili per ulteriori massimo mesi 6 (sei);
- f) di dare atto che il RUP non si trova in situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice, ovvero di obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- g) di dare atto che - ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice - il contratto sarà stipulato in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b);
- h) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente).

Pordenone, 09 gennaio 2026

IL DIRETTORE GENERALE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
p.i. Alfredo De Paoli

ALLEGATI Schema di contratto